CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 39641/2026
Roma, lì, 11/11/2026

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANDREA PELLEGRINO	- Presidente -	Sent. n. sez. 2043/2026
MARIAPAOLA BORIO		CC - 29/09/2026
MICHELE CALVISI	- Relatore -	R.G.N. 21440/2026
EMANUELE CERSOSIMO		
ANTONIO SARACO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA
nel procedimento a carico di:
[redacted]

avverso l'ordinanza del 20/05/2026 del Giudice per le indagini preliminari del TRIBUNALE di BRESCIA

udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Calvisi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla mancata convalida del fermo.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 20 maggio 2026 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia non convalidava l'arresto facoltativo in flagranza eseguito nei confronti dell'indagato [redacted] e rigettava la richiesta di applicazione di misura cautelare avanzata dal Pubblico Ministero nei confronti del predetto in relazione ai reati contestatigli.

Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5c0749149191149c - Firmato Da: MICHELE CALVISI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 34526cb208f84168
Firmato Da: ANDREA PELLEGRINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 627f66c00d1ad6da

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva erronea applicazione degli artt. 558 e 391 cod. proc. pen. in relazione all'art. 381, comma 4, cod. proc. pen.

Assumeva il ricorrente che, in sede di convalida dell'arresto, il giudice aveva il dovere di verificare l'utilizzo del potere di arresto da parte della polizia giudiziaria in termini di ragionevolezza e che, solo nel caso di eccesso di discrezionalità, l'arresto poteva non essere convalidato.

Deduceva che ciò non si era verificato nel caso di specie, poiché il [redacted] era stato arrestato dopo aver danneggiato ben otto autovetture, anche se l'imputazione era stata elevata soltanto in relazione a due di esse, non essendo state acquisite tutte le querele sporte dai soggetti danneggiati.

In relazione alla personalità dell'arrestato, il ricorrente evidenziava che, ad onta della sua incensuratezza, il [redacted] si era opposto all'arresto insultando gli agenti operanti, si era reso responsabile di fatti analoghi anche il giorno precedente; che pochi giorni prima lo stesso era stato arrestato per aver danneggiato alcune auto in sosta e che, in quel caso, l'arresto era stato convalidato e l'indagato era stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di [redacted] misura che aveva violato; evidenziava altresì che, in passato, l'indagato era stato tratto in arresto e condannato con sentenza non ancora definitiva per reati in materia di stupefacenti, che più volte era stato trovato in possesso di bastoni, spranghe cacciaviti e bottiglie rotte, oggetti con i quali aveva minacciato altri soggetti stranieri, che non aveva mai rispettato il foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Brescia e che non aveva fissa dimora né un'occupazione stabile.

Deduceva che tutti gli elementi indicati non erano stati considerati dal giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato, nonostante gli stessi fossero indubbiamente significativi di una allarmante pericolosità sociale del soggetto, così che non potevasi ritenersi che. nel caso di specie, la polizia giudiziaria, nel procedere all'arresto del [redacted] avesse agito con eccesso di discrezionalità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5c0749149191149c - Firmato Da: MICHELE CALVISI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 34526cb208f84168
Firmato Da: ANDREA PELLEGRINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 627f66c00d1ad6da

E' pacifico approdo della giurisprudenza di questa Corte che, in tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti o conoscibili, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto, essendo sufficiente che ricorra almeno uno di tali due parametri (Sez. 6, n. 7470 del 26/01/2017, Lattarulo, Rv. 269428-01; Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265885-01; Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, Hraich, Rv. 252949-01).

Il giudice, investito della richiesta di convalida dell'arresto, dunque, non è tenuto a valutare la condotta dell'arrestato secondo i criteri propri del giudizio sulla responsabilità, dovendo limitarsi a verifcare la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria secondo i parametri appena enunciati.

Se questo, allora, è lo spettro d'indagine del giudice della convalida, ne discende che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia non si è attenuto alle indicazioni ermeneutiche sopra riportate.

In effetti, la complessiva dinamica del fatto si è articolata in una sistematica attività di danneggiamento da parte di un soggetto già tratto in arresto, più volte sorpreso in possesso di oggetti atti a offendere e resosi protagonista di atteggiamenti aggressivi, elementi tutti tali da giustificare in termini di ragionevolezza l'apprezzamento compiuto dalla polizia giudiziaria intervenuta.

Tanto comporta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla non convalida dell'arresto di [redacted]

2. Alla stregua di tali rilievi l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla mancata convalida dell'arresto, essendo stato lo stesso legittimamente eseguito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla mancata convalida dell'arresto, essendo stato lo stesso legittimamente eseguito.

Così deciso il 29/09/2026.

Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5c0749149191149c - Firmato Da: MICHELE CALVISI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 34526cb208f84168
Firmato Da: ANDREA PELLEGRINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 627f66c00d1ad6da

Il Consigliere estensore

Michele Calvisi

Il Presidente

Andrea Pellegrino

Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5c0749149191149c - Firmato Da: MICHELE CALVISI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 34526cb208f84168
Firmato Da: ANDREA PELLEGRINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 627f66c00d1ad6da